

Cass. pen. Sez. V, Sent. 25-07-2016, n. 32151

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente -

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andr - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.B.A., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 18850/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD, del 16/09/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.9.2015 il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione proposta da D.B.A. ex art. 263 c.p.p., comma 5, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di revoca della misura reale.

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la mancanza della motivazione.

Lamenta il ricorrente l'assoluta mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi critico riferimento agli elementi da cui è stato desunto il fumus del reato ipotizzato.

Evidenzia che in sede di opposizione, il Tribunale non può limitarsi ad un acritico richiamo alla motivazione del titolo applicativo della misura, ma deve spiegare le ragioni per le quali ritiene la rilevanza o irrilevanza delle contestazioni difensive.

2.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 262 c.p.p. e ss..

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, con l'utilizzo di un mera formula di stile, si limita ad evidenziare che il protrarsi della misura sarebbe necessario per esigenze di carattere probatorio che non vengono adeguatamente specificate e vengono valutate come meramente ipotetiche, nonostante il lungo periodo trascorso dall'applicazione del vincolo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Va osservato che questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultino ancorate alle peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Rv. 250959).

Non vi è dubbio che anche l'ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta, ex art. 263 c.p.p., comma 5, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, sia soggetta agli stessi obblighi argomentativi, non essendo mai ammissibile una motivazione recante mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto dell'indagine.

Esaminando il caso di specie, appare evidente che la motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata "ritenuto che alla stregua degli atti e tenuto conto della natura del reato in contestazione appare necessario il mantenimento del vincolo reale onde consentire la cristallizzazione del fumus commissi delicti, non rilevando il tempo trascorso dalla pronuncia del sequestro, pur nella opportunità dell'effettivo svolgimento delle attività di indagine necessarie" abbia natura meramente apparente, non contenendo nessun riferimento, seppur minimo, a specifiche e concrete esigenze probatorie, adattandosi ad un qualunque caso.

Deve pertanto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli Nord.

PQM

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli Nord. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016